

N. R.G. 121/2023



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Gianmarco Marinai ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto l'omologazione della **domanda di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 CCII di VALERIO SALVADORI (P.I./ C.F. SLVVLR70C09G702Q) e ISABELLA MARRUCCI (C.F. MRRSLL70D48E625B)**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con decreto *ex art. 70*, primo comma, C.C.I.I. emesso il 3.1.2024, questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti proposta da VALERIO SALVADORI e MARRUCCI ISABELLA e ha disposto, tra l'altro, che l'OCC comunicasse a tutti i creditori la proposta e la relazione particolareggiata assegnando loro termine di 20 gg dalla comunicazione per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata eventuali contestazioni e che l'OCC, entro 10 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice, previamente sentito il debitore, in merito alle osservazioni ricevute, proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

2. In data 22.2.2024, il dott. Marco Rossi, investito delle funzioni di OCC, ha depositato la relazione richiesta.

A seguito delle osservazioni formulate dal creditore Mediobanca Premier S.p.a., già denominata CheBanca! S.p.a., il debitore ha modificato in senso migliorativo la proposta e il piano.

Effettuata nuovamente la comunicazione prevista dall'art. 70 c. 1 C.C.I.I., il creditore Mediobanca Premier S.p.a., già denominata CheBanca! S.p.a. ha formulato ulteriori osservazioni in data 22.3.24.

A seguito di tali osservazioni e delle contestazioni dei debitori, con decreto 2.4.2024 questo giudice ha concesso termine fino al 30 aprile 2024 per integrare la documentazione e chiarire alcuni aspetti.

Mediobanca Premier S.p.a., seppure ritualmente notiziata dal gestore della crisi, non ha depositato alcuna documentazione e dunque, non è compiutamente dimostrato che Mediobanca si sia resa cessionaria anche del rapporto creditorio nei confronti dei ricorrenti, non emergendo dalla documentazione pervenuta che l'acquisto del ramo d'azienda comprendesse anche tale rapporto.



3. Nel merito, richiamato integralmente il decreto di ammissione 3.1.2024, il piano di ristrutturazione dei debiti di VALERIO SALVADORI e MARRUCCI ISABELLA deve essere omologato.

VALERIO SALVADORI e MARRUCCI ISABELLA hanno proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede:

Valerio Salvadori e Isabella Marrucci offrono ai propri creditori l'ammontare complessivo di euro 80.400,00, cui addivenire mediante:

- a) N. 72 erogazioni periodiche: i ricorrenti Valerio Salvadori e Isabella Marrucci si impegnano ad effettuare un versamento mensile di euro 350,00 ciascuno per le 72 mensilità di durata della procedura, per una erogazione complessiva nei 6 anni pari ad euro 50.400,00 (25.200,00 cad.).
- b) Apporto di finanza esterna: Il sig. ██████████, padre del ricorrente Valerio Salvadori, e la sig.ra ██████████, madre della ricorrente Isabella Marrucci, hanno sottoscritto legittimo e formale impegno a versare, rispettivamente, euro 15.000,00 in favore della procedura, all'omologa della stessa (per un totale di euro 30.000,00).

Il Piano, così formulato, prevede:

- il pagamento integrale delle spese di procedura;
- il pagamento in percentuale del creditore ipotecario (52,48%).

Il piano prevede che i pagamenti siano eseguiti in un arco temporale di 6 anni dall'omologa, mediante 72 rate mensili.

4. Gli adempimenti disposti con decreto di apertura della procedura risultano compiutamente assolti dal gestore della crisi, come emergente dalla documentazione allegata alla relazione depositata in data 22.2.2024.

5. Le osservazioni di Mediobanca Premier S.p.a. (creditore solo asserito, visto che, come detto, tale soggetto non ha compiutamente dimostrato di essere effettivamente creditore, non risultando provato che la cessione dei crediti da Barclays bank PLC a CheBanca! Abbia avuto oggetto anche il credito nei confronti dei debitori.

In ogni caso, nel merito appaiono infondate.

• Quanto alle cause del sovraindebitamento e alla condizione di consumatore (art. 2 lett. e) C.C.I.I.: "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta"), non pare dubbio che il sovraindebitamento non dipenda da debiti contratti nell'esercizio dell'attività di macelleria chiusa a seguito del grave incidente subito dal Salvadori nel 2019, ma piuttosto dall'aumento improvviso dei tassi di interesse contratto nel 2011 per l'acquisto dell'immobile attualmente adibito ad abitazione principale del nucleo familiare.



I debitori hanno chiarito (anche mediante produzione di idonea documentazione) che la chiusura dell'attività di macelleria ha comportato plusvalenze risibili (poco più di € 1.000) e che le risorse, comprese quelle provenienti dal risarcimento del danno ottenuto per le lesioni da sinistro, sono state impiegate nell'estinzione delle posizioni debitorie relative all'attività commerciale.

- Le spese necessarie per il sostentamento (riviste al ribasso dopo le osservazioni del creditore) non appaiono sproporzionate (€ 1.470 mensili per il nucleo familiare).

- Anche in merito alla convenienza della procedura rispetto all'alternativa liquidatoria, i debitori hanno precisato il valore dell'immobile e degli altri beni mobili di proprietà, e la valutazione di convenienza compiuta dal gestore della crisi appare corretta.

6. Come già esplicitato nel decreto di apertura, cui si fa rinvio, stando alla ricostruzione compiuta dal Gestore della Crisi, la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti non risulta essere stata determinata da colpa grave, malafede o frode. A tal fine va premesso che non risulta che la debitrice abbia condotto uno stile di vita sproporzionato rispetto alle proprie capacità reddituali o compiuto atti di dissipazione o comunque connotati da frode e dunque si ribadisce che il sovraindebitamento non può ritenersi dovuto a colpa grave del debitore.

7. Gli altri presupposti di ammissibilità della proposta sono stati positivamente riscontrati in sede di emissione del decreto ex art. 70, primo comma, CCII, sicché questo tribunale resta esonerato da ulteriori valutazioni.

8. Tenuto conto dell'età dei proponenti (nati nel 1970), nonché dell'inesistenza di esposizioni debitorie diverse da quelle accertate dal gestore della crisi, reputa il Tribunale che ricorra il requisito di fattibilità del piano profilandosi il reddito netto mensile ritratto dal rapporto di lavoro dipendente (€ 1.900) idoneo a sostenere le spese di mantenimento, nonché a consentire il versamento della rata mensile di € 700 (350x2), a beneficio dei creditori, pur con diversi sacrifici rispetto a quelle indicate come necessarie (€ 1.470 mensili).

In linea con le valutazioni già espresse e ribadite dal gestore della crisi, il piano proposto appare pertanto in concreto realizzabile.

9. Per quanto attiene alle modalità esecutive, nel piano nulla è stato previsto; ne consegue che l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati al debitore, che opererà sotto la costante vigilanza del gestore della crisi, al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 71 CCII e, in specie, quella di riferire al giudice ogni 6 mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione e allertare il giudice in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art.71, commi 2, 4 e 5, CCII.

**P.Q.M.**



**Omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti di **VALERIO SALVADORI** (C.F.SLVVLR70C09G702Q) e **ISABELLA MARRUCCI** (C.F. MRRSLL70D48E625B).

Dichiara chiusa la procedura.

L'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati al debitore, che opererà sotto la costante vigilanza del gestore della crisi, al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 71 CCII e, in specie, quella di riferire al giudice ogni 6 mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione e allertare il giudice in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Dispone che la presente sentenza sia:

- comunicata a cura della cancelleria al gestore della crisi.
- pubblicata nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del gestore della crisi, il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale e visionabile sul sito del tribunale;
- comunicata al debitore e a tutti i creditori entro 48 ore dal deposito in cancelleria a cura del gestore della crisi.

Così deciso in Livorno il 6 maggio 2024.

IL GIUDICE  
*Dott. Gianmarco Marinai*

